

Crediti edilizi, differenziali tassati solo per le imprese

Cessioni dei bonus



Il delta positivo tra costo d'acquisto e valore nominale non è soggetto a imposta

Sergio Pellegrino
Lucia Recchioni

Gli articoli in questa pagina affrontano alcuni dei temi trattati nella sessione di Master Telefisco del 13 dicembre.

In una situazione nella quale gli istituti di credito si sono sostanzialmente "ritirati" dal mercato dei crediti fiscali, i molti committenti che hanno effettuato i lavori e che non hanno la capacità per beneficiare delle agevolazioni attraverso la detrazione in dichiarazione stanno cercando soluzioni alternative, rivolgendosi a soggetti terzi che abbiano la possibilità di acquisire i crediti.

Il problema è particolarmente rilevante per il superbonus, non solo perché negli ultimi anni la maggioranza degli interventi è stata effettuata applicando questa agevolazione, ma anche per il ristretto periodo di "assorbimento" del beneficio fiscale, che dev'essere recuperato in quattro periodi di imposta.

Si è così sviluppato una sorta di mercato "alternativo", nel quale – complice anche la situazione dei tassi di interesse stravolta rispetto alla fase iniziale del 110% – le condizioni di acquisto si fanno via via più severe per i cedenti: ci sono operazioni in cui i crediti da superbonus vengono acquistati oggi con percentuali attorno al 60%, con un differenziale quindi molto significativo fra il costo di acquisto e il valore nominale del credito. Ma questo differenziale ha rilevanza dal punto di vista fiscale?

La questione è stata molto dibattuta, perché la fattispecie non è stata disciplinata in alcun modo dal legislatore, che, evidentemente, non si figurava uno scenario del genere.

La disciplina del Tuir

In assenza di indicazioni specifiche, la problematica va inquadrata prendendo a riferimento la disciplina generale in materia di imposte dirette e quindi le norme del Tuir. Questa è stata la strada seguita dalle Entrate nella risposta 472/2023 del 30 novembre scorso, scaturita dall'istanza di interpello presentata da uno studio associato di commercialisti.

Lo studio evidenzia l'intenzione di acquisire crediti d'imposta derivanti da interventi agevolati con il superbonus a un costo inferiore al loro valore nominale e chiede chiarimenti su quale sia la qualificazione fiscale di questo differenziale positivo.

L'Agenzia, nel formulare la propria risposta, si interroga sulla possibilità che tale differenziale possa essere inquadrato in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir.

Viene quindi valutato se il differenziale possa essere tassato come reddito di capitale, reddito di lavoro auto-

nomo o reddito diverso, arrivando alla conclusione che nessuna di queste categorie reddituali ne legittimerebbe l'imposizione.

Diverso invece il discorso laddove i crediti siano acquisiti in relazione a prestazioni professionali, come nel caso dell'ingegnere che fa l'asseverazione applicando lo sconto in fattura o del commercialista che rilascia il visto di conformità: in tal caso, come peraltro precisato nella circolare 23/E/2022, siamo di fronte a un provento percepito nell'esercizio dell'attività professionale e pertanto assoggettato a tassazione ex articolo 54 del Tuir.

Tassazione per le imprese

Tornando al caso dell'acquisto dei crediti fiscali, la stessa conclusione raggiunta per l'associazione professionale è, evidentemente, applicabile a tutti quei soggetti – persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, esercenti arti e professioni, enti non commerciali – che determinano il proprio reddito imponibile come sommatoria delle categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del Tuir: per tutti questi contribuenti il differenziale è irrilevante dal punto di vista impositivo.

Così non è invece per gli imprenditori. Nell'ambito del reddito d'impresa, il reddito complessivo è determinato applicando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni previste dalla normativa fiscale. Il differenziale in questione dev'essere per forza classificato come componente positivo a conto economico e, non essendovi una disposizione del Tuir che lo escluda, concorre quindi a formare il reddito d'impresa da assoggettare a tassazione.